

Sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello – Modalità operative

24 Agosto 2010

Con riferimento allo sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, l'Inps, con l'allegato messaggio n. 21389/10, ha fornito alcune importanti istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare ai fini della fruizione del beneficio di cui alla Legge n. 247/07.

In particolare, la nota in oggetto, nel ricordare che per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio e che la stessa agevolazione è subordinata al possesso della regolarità contributiva nonché al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi, pone all'attenzione il caso di coesistenza di più premi, ossia del caso in cui al lavoratore vengano corrisposti premi di natura sia aziendale che territoriale.

In tale circostanza, l'Istituto previdenziale evidenzia che il beneficio dovrà essere fruito in proporzione all'entità dei rispettivi premi, seguendo l'esempio dello schema di ripartizione contenuto nella nota in parola.

Per le aziende autorizzate allo sgravio 2009, ma cessate durante il periodo di ammissione al beneficio, le indicazioni dell'Inps confermano che ai fini della fruizione dello stesso sarà necessario avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive, utilizzando il modello DM10V.

Tra le modalità di recupero vengono riportati i nuovi codici-causale, che differiscono a seconda che si tratti di sgravi riconducibili a premi previsti dalla contrattazione aziendale (L944 e L945) o territoriale (L946 e L947) e alle quote agevolative spettanti al datore di lavoro e al lavoratore, rispettivamente pari al 25% e al 9,19%.

Tali operazioni di recupero, che impongono al datore di lavoro di restituire all'atto del conguaglio dello sgravio la quota di beneficio spettante al lavoratore, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 novembre p.v., con riferimento a periodi contributivi non antecedenti al mese di agosto 2010.

[2865-Messaggio Inps n. 21389-10.pdf](#)[Apri](#)